

## CONDIZIONI DI SOSTITUZIONE.

### **A. DEFINIZIONI.**

1. Broker incaricato : FUNK INTERNATIONAL S.p.A. – Via Vittor Pisani 10 – 20124 Milano.
2. Gioielliere: operatore del settore orafo/ preziosi/orologi autorizzato, nei termini ed alle modalità che seguono all'emissione dei certificati.
3. Proprietario : per Proprietario s'intende l'intestatario del Certificato nonché ogni componente del nucleo familiare, purché convivente e risultante dallo stato di famiglia e di età non inferiore a 15 anni.

### **B. CERTIFICATO DI SOSTITUZIONE.**

1. Il Certificato di Sostituzione deve essere redatto in tre copie: una per il Proprietario, una per il Broker incaricato ed una per il Gioielliere.
2. I Certificati dovranno contenere quanto segue:
  - (a) a cura del Gioielliere:
    - nome, cognome, indirizzo completo e telefono del Proprietario ;
    - descrizione dettagliata dell'oggetto e dell'eventuale codice di riferimento;
    - valore dell'oggetto ;
    - data di emissione;
    - timbro e firma del Gioielliere;
  - (b) a cura del Proprietario e/o Acquirente:
    - firma leggibile.

S'intendono nulli e pertanto privi di ogni efficacia i Certificati incompleti e/o manomessi.
3. I certificati possono essere emessi solo dai Gioiellieri autorizzati ed esclusivamente al momento della vendita e/o consegna di oggetti nuovi da parte degli stessi;
4. potranno essere emessi Certificati per valore massimo pari ad Euro 26.000,00; per oggetti di valore superiore dovrà essere richiesto preventivo benestare al Broker incaricato.
5. In caso di parures e/o collezioni dovranno essere emessi distinti Certificati per ogni pezzo componente la parure e/o collezione.
6. Nel caso in cui, per volontà dell'acquirente dell'oggetto il valore non debba essere espresso in cifre, lo stesso potrà essere convertito, limitatamente alla copia per il Proprietario, in lettere mediante specifica legenda di conversione in possesso del Gioielliere.

### **C. CONDIZIONI PER LA SOSTITUZIONE.**

1. DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE : il Proprietario ha diritto alla sostituzione dell'oggetto come descritto nel presente certificato unicamente al verificarsi dei seguenti eventi:
  - (a) furto sottraendo con violenza l'oggetto assicurato quando indossato e/o comunque portato sulla persona ( scippo ), escluso il furto con destrezza e/o borseggio;
  - (b) furto dell'oggetto all'interno di camere di albergo e/o presso le direzioni dell'albergo ma in entrambi i casi a condizione che siano custoditi all'interno di casseforti e/o casseforti a muro e/o camere corazzate chiuse e con le chiavi rimosse e, nel caso di camere, con la chiave sita fuori dalla camera stessa;
  - (c) furto, purché con scasso dei mezzi di chiusura esistenti, commesso nella propria abitazione principale e/o saltuaria quest'ultima limitatamente ai periodi in cui il Proprietario vi soggiorna;
  - (d) rapina ovvero sottrazione dell'oggetto mediante violenza o minaccia di violenza rivolta al possessore dell'oggetto;

(e) incendio, fulmine o scoppio verificatisi nella abitazione principale o saltuaria, quest'ultima limitatamente ai periodi in cui il Proprietario vi soggiorna.

2. LIMITI TERRITORIALI: Mondo Intero.

3. EFFETTO E DURATA DEI CERTIFICATI: il Certificato s'intende valido dal giorno di emissione del Certificato (il giorno di emissione s'intende incluso in garanzia), a condizione che una copia e/o elenco riassuntivo sia inviato al Broker incaricato il giorno stesso dell'emissione a mezzo raccomandata e/o telefax; in caso contrario la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di invio. In ogni caso la garanzia del certificato s'intende automaticamente cessata dopo un anno dalla data di emissione. Qualora i certificati e/o gli elenchi riassuntivi vengano trasmessi a mezzo telefax e fatto comunque obbligo al Proprietario e/o Gioielliere di consegnare le copie di pertinenza del Broker incaricato allo stesso.

4. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO: in caso di sinistro, pena la decadenza di ogni diritto alla sostituzione, il Proprietario deve :

(a) presentare entro 24.00 ore dell'evento o da quando ne viene a conoscenza denuncia scritta e circostanziata all'Autorità Giudiziaria competente;

(b) notificare l'evento al Broker incaricato entro 3 giorni dall'evento o da quando ne viene a conoscenza inviando a mezzo Raccomandata la seguente documentazione:

- originale della resa denuncia alle Autorità;
- "ORIGINALE PER IL PROPRIETARIO" del certificato di sostituzione;

(c) tenere a disposizione del Broker incaricato ogni documento e altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che fossero eventualmente necessari in relazione al danno subito.

Il proprietario che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra perde il diritto alla sostituzione.

5. DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE E BONUS: in caso di danno in garanzia ai sensi delle presenti Condizioni di Sostituzione, il Broker incaricato invierà al Proprietario un "BONUS" del valore dell'oggetto da utilizzare solo ed esclusivamente presso il Gioielliere che ha emesso il relativo certificato.

In nessun caso il Proprietario avrà diritto a ricevere un rimborso in denaro né totale né parziale.

Il "BONUS" dovrà essere consegnato al Gioielliere.

6. PARURES E/O COLLEZIONI: in caso di danno su oggetti facenti parte di parures o collezioni, il Proprietario avrà diritto esclusivamente al riconoscimento del valore relativo al singolo oggetto come risultante dal relativo Certificato.

7. EMISSIONE CERTIFICATI PER OGGETTI IN SOSTITUZIONE: dopo un danno potrà essere emesso un nuovo Certificato a garanzia dell'oggetto sostituito solo previo benestare del Broker incaricato.

8. LIMITE PER CUMULO DI CERTIFICATI : nel caso di uno o più danni accaduti allo stesso Proprietario intestatario di uno o più Certificati s'intende stabilito il valore massimo complessivo per oggetti sostituiti pari ad Euro 105.000,00, con il massimo di Euro 26.000,00 per singolo certificato, o diverso maggior valore a condizione che sia stato preventivamente concordato con il Broker incaricato.

9. CLAUSOLA DILIGENZA : è condizione essenziale per la validità della garanzia che l'oggetto, quando non indossato, sia custodito con la normale diligenza del buon padre di famiglia.

10. ESCLUSIONI: sono esclusi dalla garanzia :

(a) i danni avvenuti nei locali del Gioielliere;

(b) i danni a seguito di furto con destrezza e/ borseggio dell'oggetto;

(c) i danni parziali agli oggetti anche se determinati da incendio o tentativi di furto, rapina o scippo;

- (d) i danni a seguito dell'abbandono dell'oggetto, eccetto quanto previsto dai precedenti punti C. 1. (b) e 1. (c) – furto presso abitazione principale e/o saltuaria e/o presso albergo – delle condizioni di sostituzione;
- (e) gli smarrimenti, le misteriose sparizioni, totali o parziali, e le rotture accidentali degli oggetti anche se determinati da incendio o tentativi di furto, rapina o scippo;
- (f) i danni agevolati con dolo o colpa del Proprietario, dei suoi famigliari conviventi e non e delle persone del fatto delle quali il Proprietario debba rispondere.
- (g) I certificati artificiosamente manomessi e/o incompleti dei dati essenziali ai fini della determinazione del valore dell'oggetto;
- (h) Le richieste di sostituzione scientemente false del Proprietario e/o dell'Acquirente;
- (i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, tempeste, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra civile, invasione, ostilità ( con o senza dichiarazione dello stato di guerra ), sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità a meno che il Proprietario provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.